

pletamente diversa dalla materia, che è regolata da questo disegno di legge. E basterebbe aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole Venditti un'altra di ordine giuridico. Noi regoliamo la rescissione di contratti per captazione, per dolo, per frode, per lesione; e la lesione, in fondo in fondo, deve riguardarsi come la conseguenza della captazione, del dolo e della frode, inquantochè lo Stato, nello « stato di necessità », in cui era durante la guerra, ha dovuto subire tutti quanti i contratti leonini dei signori fornitori.

Ed allora, onorevole Giuffrida, secondo le regole più pure del diritto, che cosa importa la rescissione? Importa una restituzione *in integrum*; importa che le parti siano messe nelle stesse condizioni, in cui erano prima del contratto.

Quindi voi non potete fare più questione di profitti e di extra-profitti; noi dobbiamo rimettere lo Stato nelle condizioni, in cui era prima del contratto; guardare quali sono gli effetti di questi contratti leonini, sia rispetto alle prestazioni, sia rispetto ai danni, che lo Stato potrebbe chiedere a questi fornitori, che hanno violata ogni legge morale.

E da questo punto di vista quindi che noi abbiamo creduto da un lato di introdurre disposizioni, le quali modificheranno anche vecchie regole di diritto civile e creeranno nuovi istituti; e d'altro lato abbiamo provveduto nel momento attuale a cautele, perchè non venga meno la garanzia contro coloro, che devono essere colpiti dalla legittima azione dello Stato.

Ho aderito alla dizione degli articoli, che si sono presentati, come al meno peggio, perchè avrei voluto qualche cosa di più, e cioè che fossero colpiti di presunzione di frode gli atti dei signori fornitori a titolo gratuito o a titolo oneroso fin dall'epoca del contratto; ho aderito a che la presunzione di frode abbia luogo dal giorno della presentazione della legge per un certo rispetto, che ancora è in me, pel diritto dei terzi, che mi fu richiamato dal ministro e dal relatore.

La formula trovata in questo momento è quella che può accettarsi un po' da tutti ed importa due risoluzioni: la prima, che il Governo abbia diritto di perseguire fin da ora, su proposta della Commissione di inchiesta, coloro che hanno profittato dello stato di necessità, in cui si trovava durante la guerra; la seconda: che si escogitano le cautele perchè non sfuggano i fornitori di-

sonesti alle conseguenze dell'azione dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo ritira dunque il suo articolo aggiuntivo.

L'onorevole Lollini mantiene il suo?

LOLLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Marracino mantiene il suo articolo?

(Non è presente).

Non rimane che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Merizzi. Lo mantiene o lo ritira?

MERIZZI. Poichè la proposta concordata con la Commissione corrisponde in forma più estesa al concetto informativo del mio articolo aggiuntivo, lo ritiro. Faccio però un'osservazione.

Pare a me che nell'articolo 1-ter, dove è stabilita in favore dello Stato l'ipoteca legale sui beni dei suoi debitori, i redattori abbiano ommesso un elemento che non può essere disgiunto da questa ipoteca legale, cioè il titolo in base a cui si procede alla iscrizione.

Osservo che nell'articolo 1969 del Codice civile e 604, 605 del Codice di procedura penale è specificatamente indicato il titolo in base al quale si procede all'iscrizione dell'ipoteca legale che garantisce le spese di giustizia dovute allo Stato dai condannati. Ora, seguendo lo stesso criterio che ha portato i redattori a questa nuova formula di articolo aggiuntivo, e cioè di rimettere al potere esecutivo di dettare norme per l'esercizio delle azioni, credo che sia conveniente, per maggior chiarezza, aggiungere nell'articolo 1-ter, dopo il primo capoverso, queste parole: « Il titolo per l'iscrizione di questa ipoteca sarà determinato nel decreto Reale di cui all'articolo precedente ».

Quindi ritiro l'articolo aggiuntivo, e propongo un emendamento all'articolo 1-ter della Commissione.

PRESIDENTE. Le ricordo che è necessario che ella faccia pervenire alla Presidenza il suo emendamento munito di dieci firme.

Avverto che l'onorevole Giuffrida ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente articolo aggiuntivo firmato da dieci deputati:

« La Commissione richiederà agli organi finanziari dello Stato l'azione di recupero dei sopraprofiti eccedenti la misura dell'otto per cento che fossero per risultare dalle sue indagini ».

Onorevole Giuffrida, intende mantenerlo?